

64  
2321/10

17 GEN 2011

1 copia Es. r.rue.  
2 copia Es. attr.

TRIBUNALE DI NAPOLI  
1a Sezione Lavoro e Prev.

Facciate n. ....

Richiedente. ....

Atto di ricorso n. ....

14 GEN 2011

17 GEN 2011

Il Cancelliere

246 Au

Il giudice,  
letto il ricorso proposto ex art.700 c.p.c. con cui Lione Rita  
d'urgenza il proprio diritto ad essere immesso negli elenchi  
procedure di assunzione a tempo indeterminato di cui alla  
essendo in possesso del requisito temporale richiesto dalle richiamate  
era stato erroneamente ritenuto insussistente dalla Regione;  
disposta la comparizione delle parti e preso atto della mancata costituzione della Regione,  
nonostante la ritualità della notificazione del ricorso d'urgenza, avvenuta in data 15.12.2010;  
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 27.12.2010;

14 GEN. 2011

2 Phh

osserva

Il ricorso cautelare proposto è fondato sussistendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Presupposti noti i contenuti del ricorso e della complessiva vicenda che ci occupa, giova riepilogare brevemente la normativa applicabile al caso in esame.

Sulla scorta di quanto stabilito dal legislatore nazionale con la Legge Finanziaria 2007 (L.n.296/2006 art.1, commi 519 e ss.), la Regione Campania ha adottato una propria normativa in materia di stabilizzazione del personale precario del S.S.R. con L.R. n.1 del 30.1.2008.

La procedura di assunzione prevista dalla citata legge regionale prevede la formazione di elenchi, distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale, ai quali possono accedere coloro che sono stati titolari di rapporti di lavoro precario con il S.S.R. e che abbiano maturato specifici requisiti, previsti dalla medesima legge regionale.

In particolare, l'art.81 L.R. cit. rubricato "Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale" con l'intento, enunciato espressamente al primo comma, di promuovere "la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente", al secondo comma dispone testualmente:

"I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purchè assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge...".

La norma riportata prevede, quindi, tre distinti ipotesi di accesso alle procedure di stabilizzazione per coloro che - purchè assunti mediante procedure selettive -

- a) alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato;
- b) conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
- c) sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge;

Tanto premesso in via generale, va osservato che, nel caso in esame, dal certificato di servizio della ricorrente risulta che la stessa - attualmente in servizio in forza di contratto dell'1.7.2010 - è stata assunta con successivi contratti a tempo determinato di cui i primi sei stipulati nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge citata (3.12.2003-2.8.2004; 16.5.2005-15.1.2006; 8.2.2006-7.10.2006; 1.12.2006-31.7.2007; 1.8.2007-30.9.2007; 1.10.2007-31.1.2008).

La ricorrente si trova, quindi, nella situazione di cui all'ultimo punto della norma in esame, rientrando nella categoria di coloro i quali "sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge"

ca. S. J. ...  
F. J. ...

M

Quest'ultima, dichiarata urgente ai sensi degli artt.43 e 45 dello Statuto Regionale, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione avvenuta il 4.2.2008.

Il requisito temporale, quindi, è integrato dalla circostanza di aver prestato servizio per almeno 36 mesi, anche non continuativi, dal 4.2.2003 al 4.2.2008.

Dall'attestato di servizio della Lione risulta che, nel lasso di tempo indicato, la stessa ha prestato servizio per complessivi 38 mesi (i primi 4 contratti di 8 mesi ciascuno, il penultimo di due mesi e l'ultimo di quattro mesi).

La ricorrente, inoltre, è stato assunto mediante procedura selettiva di natura concorsuale, circostanza che non è contestata tra le parti, atteso che la commissione incaricata di redigere la graduatoria degli ammessi l'ha escluso per il solo fatto della ritenuta mancanza del requisito temporale del servizio triennale.

Pertanto, ricorrendo sia il requisito della prestazione del servizio per tre anni non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della L.R. 1/2000, oltre che quello dell'assunzione mediante procedure selettive, sussiste il *fumus* del diritto della ricorrente ad essere immesso nell'elenco degli ammessi.

• Ricorre, altresì, il presupposto del *periculum in mora*.

Com'è noto, con decreto n.22 del 26.3.2010 del Commissario Straordinario per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario è stato disposto che "i Direttori Generali ed i Commissari straordinari procedono alla conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, per come previsto dall'art.81 della legge regionale 30 gennaio 2008 n.1, per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione di cui ai decreti dirigenziali pubblicati sul BURC n.36 del 10 giugno 2009, nei successivi decreti di modifica in corso di pubblicazione fino al 31.12.2010 o che conseguano l'inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie emesse fino al 31.12.2010..."

Ebbene, poiché la ricorrente è stato escluso dall'immissione negli elenchi anzidetti, l'unica via percorribile per lo stesso è quella di ottenerne l'inclusione in virtù di pronunce giudiziarie emesse fino al 31.12.2010.

Il termine indicato è incompatibile con i tempi di svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione cosicché, nelle more della definizione del giudizio la ricorrente sarebbe sicuramente ed irreversibilmente esclusa dall'accesso alla procedura di stabilizzazione.

Il ricorso cautelare va, pertanto, accolto.



Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

#### P.Q.M.

- Dichiarare il diritto della ricorrente ad essere immessa nell'elenco dei dipendenti precari del servizio sanitario regionale immessi ad accedere alle procedure di assunzione a tempo indeterminato di cui alla L.296/06 ed alla L.R.1/08;
- Pone a carico della Regione il pagamento delle spese del procedimento che liquida in complessivi euro 1.120,00, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.

Napoli, 27.12.2010.

Il giudice del lavoro  
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGÉ  
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.  
Copia conforme all'originale esistente in Cancelleria del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, si rilascia in forma esecutiva a richiesta dei.....

Napoli, 13 GEN. 2011

IL CANCELLIERE

V° per autentica  
Napoli.....  
13 GEN. 2011

SI NOTIFICHI A:

REGIONE CAMPANIA, in pers del Sig. Zappalè, via S. Lucia

NAPOLI

UFFICIO REGIONALE DI NAPOLI  
Esposito Antonino

17 GEN 2011

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Alber. De Luca